

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 10 marzo 2015, ha approvato, con modificazioni, il seguente
disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla
Camera dei deputati:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della

sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.

Art. 3.

(Autorità centrale italiana)

1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono de-

rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE